



COMUNE DI MONSERRATO

Provincia di Cagliari

Ordinanza n. 31

Prot. 15554

Del 1° agosto 2008

Ordinanza concernente la videosorveglianza nel territorio del Comune di Monserrato

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

VISTO il “Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione” del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

VISTO il “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d. “decalogo”) pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;

RICHIAMATO l’art. 3.1 del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 aprile 2004, che prevede: 1) una informativa minima agli interessati che devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa “minima” individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori; 2) l’integrazione dell’informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell’art.13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione dei dati raccolti;

DATO ATTO che il medesimo “Provvedimento generale sulla video sorveglianza” stabilisce all’art. 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti del medesimo “Provvedimento generale sulla videosorveglianza”, inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, “devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del

trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso”;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90;

VISTO l'art.54 del TUEL (d.lgs 18 agosto 2000, n.267) così come modificato dalla legge n.125 del 24 luglio 2008 "pacchetto sicurezza" in materia di sicurezza urbana;

ORDINA

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere.

Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- a)-edifici, strutture e parchi pubblici;
- b)- vie e piazze di pubblico transito;
- c)-centri di raccolta dei rifiuti;
- d)-altri luoghi ritenuti meritevoli di protezione.

Art. 2

Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

Essa è intesa segnatamente a:

- a) Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) Tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti ect;
- c) Garantire la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie,piazze, centri di raccolta rifiuti etc);
- d) Monitorare e migliorare la gestione del traffico.

E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3

Utilizzazione

L'Amministrazione Comunale decide le modalità di utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera privata delle persone.

Il Comune può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4

Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.

L'informazione deve essere visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art.5

Uso e accesso

Gli incaricati del trattamento, autorizzati ad usare gli impianti e a visionare le registrazioni, devono essere designati per iscritto, limitandosi ad un numero ristretto di soggetti e limitando la possibilità di abusi nel trattamento, adottando misure e procedure tali da non consentire una visione diretta ed integrale delle immagini se non in casi di indispensabilità.

Art.6

Registrazione

Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario a rilevare eventuali infrazioni. La conservazione delle registrazioni è un'operazione che deve essere limitata a poche ore e potrà estendersi fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla rilevazione delle immagini. Il superamento di quest'ultimo limite è consentito in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi nonché in caso di adesione a richiesta dell'autorità giudiziaria o ad esigenze investigative di polizia giudiziaria.

Art. 7

Protezione dei dati

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza. Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non risulta dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.

Del contenuto del presente provvedimento viene data informazione preventiva al Prefetto della Provincia di Cagliari ai sensi del comma 1 lett c) art. 54 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 25.7.2008).

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Monserrato e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.monserrato.ca.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Si trasmette copia della presente a:

Prefetto	Cagliari
Questore	Cagliari
Comandante Stazione CC	Cagliari
Comandate Polizia Municipale	Sede
Responsabili di settore	Sede
Responsabile SIIC	Sede
Segretario Generale	Sede
Presidente del Consiglio	Sede
Consiglieri Comunali	Sede
Assessori Comunali	Sede
Albo Pretorio	Sede
RSU	Sede

Monserrato, 1 agosto 2008

IL SINDACO
Sini Marco